

ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021

Comune di Rogno (BG)

Il sottoscritto Dott. Avogadri Romeo, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del comune di Rogno, è stato chiamato a rilasciare attestazione di validazione per quanto attiene alla determinazione del PEF 2021.

Premesso che

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;

Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;

Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Dato atto che

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;

Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Tenuto conto

- Che la scadenza per l'elaborazione del PEF e la determinazione delle tariffe 2021, rimane legata a quella del bilancio preventivo 2021-2023 dell'Ente;
- Che, come stabilito dal decreto del 13.01.2021 del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze la scadenza di cui sopra è stata differita al 31.03.2021;

Considerato che

L'Articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto altresì conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

L'art. 19 del MTR – allegato A- specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati trasmessi dalla società VALCAVALLINA SERVIZI SRL sia per l'anno 2021 che per la determinazione dei costi efficienti.

Vista

la relazione delle operazioni svolte per la determinazione del PEF 2021 da cui si evince che:

-che il Comune di Rogno, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF "grezzo" proposto dal Gestore, costituito dalla seguente documentazione:

- ✓ il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della Delibera 443/2019/R/rif, compilato per le parti di propria competenza;
- ✓ la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della Delibera 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- ✓ la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

Nel PEF ricevuto dal Gestore erano riportati elementi di competenza dell'E.T.C.; tali elementi (sharing, rateizzazione, conguagli e coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$) sono stati rideterminati secondo le disposizioni dell'ARERA.

-che con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$rpi_a = 1,7\%$
 $X_a = -0,1\%$
 $QL_a = 0,0\%$
 $PG_a = 0,0\%$

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR, così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita delle entrate tariffarie per il 2021 non può superare l'1,6%.

Non sono state valorizzate le componenti dei costi COI-TV e dei costi COI-TF ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, trattandosi di dato previsionale facoltativo dimostrante la copertura degli oneri attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

È stata applicata la gradualità per la determinazione della componente a conguaglio per l'annualità 2019 secondo il seguente prospetto ed in ottemperanza alle indicazioni fornite da ARERA ed in relazione ai fabbisogni standard:

Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ_1	-0.35
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo al riciclo - γ_2	-0.25
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	-0.10

Si è determinato il valore sharing per AR-CONAI, sulla vendita di materiale e di energia, nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2021, nella misura seguente:

Parametro	Valore
Fattore di Sharing - b	0.60
Fattore di Sharing - $b (1+\omega)$	0.66
Fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI - ω	0.10

Vista altresì la dichiarazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante della società VAL CAVALLINA SERVIZI SRL.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il sottoscritto ritiene di validare complessivamente dati e documenti contenuti nel PEF 2021 del Comune di Rogno (BG),

Brusaporto, 22 Marzo 2021.

Il Revisore dei Conti
Avogadri Dott. Romeo